



**UIR**  
Unione degli Industriali di Roma

*IPOTESI*  
**VERBALE DI ACCORDO**

Addì 6 ottobre 2003 presso l'Unione degli Industriali di Roma,

tra

Hewlett-Packard Distributed Computing Services S.r.l., assistita dall'Unione Industriali di Roma,

e

SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU

**Premesso:**

- che le Parti intendono dare seguito a quanto convenuto con l'Accordo del 20.12.1993 in materia di Rappresentanza Sindacale Unitaria;
- che le OO.SS. hanno comunicato di voler procedere al rinnovo delle RSU entro il mese di dicembre p.v.;
- che le Parti confermano la necessità di ottemperare – per gli aspetti di rispettiva pertinenza – a quanto previsto dall'art. 8 del CCNL del 28.06.2000 per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- che le Parti confermano, altresì, il comune obiettivo di realizzare un assetto unitario ed esclusivo del sistema di rappresentanza sindacale a livello aziendale;
- che le Parti, conseguentemente, ribadiscono la necessità di definire il concetto di "unità produttiva" ai fini dell'elezione e del funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, nonché della elezione dei Rappresentanti per la Sicurezza;

si conviene quanto segue:

**Rappresentanza Sindacale Unitaria**

Le Parti convengono che la definizione di "unità produttiva", ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Interconfederale 20.12.1993, nonché dell'art. 8 del CCNL 28.06.2000, avvenga prendendo a riferimento le seguenti sedi aziendali presenti sul territorio nazionale:

*(Handwritten signatures and initials)*

- Bari;
- Bologna;
- Cagliari;
- Milano;
- Pozzuoli;
- Roma;
- Torino.

Per ciascuna unità produttiva sarà costituita una sola R.S.U.

Visto l'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, il numero di componenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie risulta essere il seguente:

<u>SEDI</u>	<u>RSU</u>
<u>BARI</u>	<u>3</u>
<u>BOLOGNA</u>	<u>3</u>
<u>CAGLIARI</u>	<u>3</u>
<u>MILANO</u>	<u>3</u>
<u>POZZUOLI</u>	<u>3</u>
<u>ROMA</u>	<u>6</u>
<u>TORINO</u>	<u>3</u>
<u>TOTALE</u>	<u>24</u>

Le R.S.U. costituiranno, entro 40 giorni dalla loro elezione, una struttura nazionale di rappresentanza denominata "Esecutivo Nazionale" composta da otto membri.

I singoli componenti della R.S.U. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, fino ad un numero massimo di 96 ore annue di permesso, nel rispetto, comunque, dei limiti previsti dagli articoli 23 e 24 della Legge 20.05.70, n. 300.


Vengono considerate estranee al monte ore di cui sopra le ore impegnate negli incontri convocati dall'Azienda.

Per gli incontri convocati dall'Azienda con l' "Esecutivo Nazionale" verranno rimborsate le spese nei limiti previsti dagli accordi e dalle norme aziendali in materia di trasferte.

In adempimento dell'art. 27 della Legge 20.05.70, n. 300 l'Azienda, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, metterà a disposizione delle RSU un idoneo locale comune all'interno di ciascuna unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa attrezzato con le necessarie dotazioni.

### Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza

Ai fini dell'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e del D.L. 242/96 e successive modificazioni ed integrazioni, coerentemente a quanto altresì previsto dall'Accordo Interconfederale 22.06.1995, gli ambiti territoriali di riferimento ed il numero complessivo dei lavoratori da eleggere alla carica di R.L.S. vengono così individuati:



<u>SEDI</u>	<u>RLS</u>
ANCONA	1
BARI	1
BOLOGNA	1
BOLZANO	1
CAGLIARI	1
FIRENZE	1
GENOVA	1
LIVORNO	1
MESTRE	1
MILANO	1
PALERMO	1
PESCARA	1
POZZUOLI	1
ROMA	3
SANBUCETO DI S. GIOVANNI TEATINO	1
TIRIOLO	1
TORINO	1
TRIESTE	1
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>

Per consentire agli RLS lo svolgimento delle loro attribuzioni in linea con lo spirito della legge, le Parti ritengono necessario prevedere per gli stessi, oltre all'accesso a tutte le informazioni e documentazioni previste dalla legge inerenti le tematiche di igiene e sicurezza dei lavoratori, una dotazione di strumenti idonei ad assicurare un effettivo e tempestivo collegamento con i lavoratori in relazione ad eventuali problematiche che dovessero sorgere.

In considerazione dell'attività che gli R.L.S. dovranno svolgere, le Parti, avuto riguardo ai contenuti in merito previsti dall'Accordo Interconfederale del 22.06.1995 ed alle logiche di individuazione delle RLS, convengono di assegnare alla disponibilità degli R.L.S. i seguenti permessi retribuiti annui pro-capite, per lo svolgimento dell'attività:

- 12 ore annue per le unità produttive con dipendenti sino a 5;
- 30 ore annue per le unità produttive con dipendenti sino da 6 a 15;
- 40 ore annue per le unità produttive con oltre 15 dipendenti.

Le Parti convengono sulla necessità che gli R.L.S. ricevano una adeguata formazione, pari a 32 ore pro capite, che sarà somministrata agli R.L.S. in linea di massima nella fase iniziale di attività.

**Formazione**

L'Azienda individua nella formazione un irrinunciabile perno di sviluppo della professionalità dei propri lavoratori.

Tutti i lavoratori dipendenti, nell'ambito delle necessità definite dall'Azienda, hanno la possibilità di accedere ad un percorso formativo, in aggiunta a quanto implicitamente previsto dalla indispensabile formazione on the job che si impernia sul trasferimento delle conoscenze da parte dei singoli.

Le Parti riconoscono e confermano l'importanza della formazione come strumento fondamentale a sostegno dello sviluppo delle professionalità richieste dall'evolversi delle attività aziendali:

- di inserimento professionale;
- di conseguimento di nuove competenze;
- di sviluppo e rinnovamento delle professionalità acquisite.

Particolare attenzione sarà posta anche in futuro alla formazione propedeutica e all'addestramento dei giovani, affinché apprendano le cognizioni e le pratiche professionali che consentano di espletare correttamente ed efficacemente le diverse mansioni.

**Sicurezza**

Le Parti concordano nell'affermare che il tema della sicurezza sul lavoro riveste carattere di priorità e confermano l'impegno a mantenere alta la sensibilità e l'attenzione alle tematiche relative all'igiene e alla sicurezza sul lavoro.

Nella finalità comunemente condivisa di riduzione del rischio, con l'obiettivo di pervenire all'assenza di infortuni sui luoghi di lavoro, le Parti perseguiranno sia le iniziative formative in materia di igiene e sicurezza, sia le necessarie attività di informazione in materia di rischi generici e specifici, nonché le idonee attività di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori.

Letto confermato e sottoscritto

p. L'UNIONE INDUSTRIALI DI ROMA

p. HEWLETT -PACKARD DISTRIBUTED COMPUTING SERVICES S.R.L.

p. SLC GGI

p. FISTEL CISL

p. UILCOM UIL

p. RSU